



SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

Roma 08/04/2008
Prot. n. 0018533

Ai Presidenti Atenei Federati
Ai Direttori Atenei Federati
Ai Signori Presidi di Facoltà e Scuole
Ai Direttori di Dipartimento
Ai Direttori Biblioteche Centrali di Facoltà
Ai Direttori Centri - Interdip. - Interuniversitari
Ai Direttori Centri Ricerca e Servizi
Ai Segretari Amministrativi dei Dipartimenti e dei Centri
Alla Segreteria Particolare del Magnifico Rettore
Alla Segreteria Generale del Magnifico Rettore:
- Segreteria Tecnica
- Segreteria Comm., Organi Collegiali rapp.
Uff.
- Segreteria dei Pro Rettori
- Ufficio Relazioni con il Pubblico
Alla Segreteria della Direzione Amministrativa
- Segreteria Particolare
- Segreteria Tecnica
Alla Segreteria Collegio Direttori Dipartimento
Ai Dirigenti le Ripartizioni: I[^] - II[^] - III[^] - IV[^] - V[^]
VI[^] VIII[^] - IX[^]
Al Resp. Coordinamento Uffici Tecnici
Al Resp. U.T. Città Universitaria
Al Resp. U.T. Sedi Esterne in ambito Comunale
Al Resp. U.T. Sedi Esterne in ambito Regionale
Al Resp. Uff. Valorizzazione Ricerca Scientifica e Innovazione
Al Medico Competente - C. Medicina Occupaz.
Al Resp. Ufficio Esperto Qualificato
Al Resp. Ufficio Prevenzione e Protezione
Al Resp. Ufficio appl. Legge 675/96
Al U.S. Attività Studio e Ricerca
Al Responsabile dell'Ufficio Economato
Al Responsabile Uff. Ispettorato Pensioni
Al Responsabile Uff. Amm. per la Sicurezza
Al Coordinatore Ufficio Stipendi
Al Resp. Ufficio Stampa di Ateneo

e p./c.

Ai Segretari delle OO.SS.
Alla RSU
LORO SEDE



Oggetto: Comunicazioni obbligatorie di cui all'art. 9-bis, comma 2, del decreto legge n. 510 del 1996, come sostituito dal comma 1180 dell'articolo unico della Legge n. 296 del 2006 e successive modificazioni e/o integrazioni.

Premessa

Si fa presente che il Decreto Interministeriale del 30 ottobre 2007 è intervenuto per completare in via regolamentare la disciplina di legge in materia di instaurazione, trasformazione e cessazione dei rapporti di lavoro che i datori di lavoro pubblici e privati sono tenuti ad effettuare ai Centri per l'Impiego, definendo nel dettaglio gli aspetti relativi all'adempimento degli obblighi esclusivamente per il tramite dei servizi informatici resi disponibili dai servizi competenti. In particolare sono stati previsti gli standard e le regole della trasmissione informatica delle comunicazioni delle vicende dei rapporti di lavoro ed altre esperienze lavorative assimilate, nonché i moduli per le comunicazioni obbligatorie per i datori di lavoro, al fine di assicurare l'unitarietà e l'omogeneità del Servizio informativo lavoro.

A seguito delle novità contenute nel Decreto Interministeriale in parola si forniscono, pertanto, gli indirizzi attuativi per una corretta ed uniforme applicazione di quanto in esso disposto ad integrazione della Circolare dell'8.06.2007, prot. 0029387 di questa Amministrazione, peraltro disponibile sul sito <http://www.uniroma1.it/amm-personale/circolari/Circolare0029387.pdf>, con la quale sono state fornite indicazioni operative in merito agli adempimenti previsti dalla Legge Finanziaria 2007 in materia di instaurazione, trasformazione e cessazione dei rapporti di lavoro che l'Università è tenuta ad effettuare.

Pluriefficacia della Comunicazione

Con l'introduzione del Decreto Interministeriale, così come espressamente indicato all'art. 5, entra in vigore la c.d. pluriefficacia della comunicazione.

Infatti le comunicazioni sono valide ai fini dell'assolvimento degli obblighi di comunicazione nei confronti delle direzioni regionali e provinciali del lavoro, dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro o di altre forme previdenziali sostitutive o esclusive, nonché nei confronti della Prefettura-Ufficio territoriale del Governo.

Pertanto non dovrà più essere effettuata agli organismi competenti a partire dal 1 marzo 2008:

- la comunicazione INAIL, ai sensi dell'art. 14, comma 2, D.lgs. 38/2000;
- la comunicazione alla Prefettura dell'assunzione e della cessazione dei rapporti di lavoro riguardanti lavoratori extracomunitari, ai sensi dell'art. 22, comma 7, del TU n. 286/1998, come modificato dalla l. 189/2002 e dal DPR 3/1999;
- ogni altra comunicazione di denuncia di rapporto di lavoro prevista dalla normativa vigente nei confronti delle altre forme previdenziali sostitutive od esclusive.



La normativa nel suo complesso, se in via prioritaria persegue il fine di realizzare una base statistica omogenea e condivisa per le azioni di monitoraggio e valutazione delle politiche del lavoro (art. 17 del decreto legislativo 10 settembre 2003 n. 276), è altresì funzionale a supportare le azioni di contrasto al lavoro irregolare, completando un pacchetto di misure espressamente definite a tale scopo.

Oggetto della comunicazione

Per quanto riguarda le tipologie contrattuali che rilevano ai fini delle comunicazioni di cui alla presente circolare, può ritenersi valido l'elenco espressamente richiamato dalla normativa in questione come già riportato nella circolare dell'8.06.2007 di questa Amministrazione ed in particolare:

- 1) lavoro subordinato a tempo indeterminato e a tempo determinato;**
- 2) lavoro autonomo in forma coordinata e continuativa ed occasionale;**
- 3) tirocini di formazione e orientamento ed altre esperienze assimilate;**

Per quanto riguarda il punto **1) lavoro subordinato**, in cui sono comprese tutte le figure di lavoro dipendente, qualunque sia la modalità di assunzione (concorso, chiamata diretta, selezione dopo avviamento da graduatorie pubbliche, etc.) di competenza dell'Amministrazione centrale, la comunicazione dovrà avere ad oggetto le seguenti vicende del rapporto:

- **proroga del termine inizialmente fissato nei contratti a tempo determinato;**
- **trasformazione del rapporto da tempo parziale a tempo pieno e viceversa;**
- **trasferimento del lavoratore;**
- **distacco dello stesso.**

Rilevano, quindi, ai fini degli obblighi di comunicazione di cui alla presente circolare, tutte quelle vicende inerenti il rapporto di lavoro che implicano una modifica sostanziale del trattamento economico e pertanto sono ricomprese le strutturazioni presso l'Azienda Policlinico Umberto I e le correlate destrutturazioni, i comandi e i distacchi presso PP.AA o soggetti privati e analogamente i rientri da questi soggetti alla nostra Amministrazione, nonché le progressioni verticali.

Per quanto riguarda il punto **2) lavoro autonomo in forma coordinata e continuativa ed occasionale** si ricorda che sono comprese le seguenti fattispecie:

- **Collaborazioni coordinate e continuative (Docenti a contratto, Tutors, Assegni di ricerca, etc.)** caratterizzate dalla collaborazione, dal coordinamento, dalla continuità e personalità della prestazione;
- **Collaborazioni occasionali (art. 61, comma 2, D.Lgs. n. 276/2003)**, nelle quali pur mancando la continuità sussiste la coordinazione con il committente, considerato il limite della durata complessiva non superiore a trenta giorni nel corso dell'anno solare con lo stesso committente e del compenso non superiore ai 5.000 euro, ai sensi del sopra citato D.Lgs.



Per quanto riguarda i **tirocini di formazione e di orientamento**, previsti dall'art. 18 della legge n. 196/1997 e dal suo regolamento di attuazione (DM n. 142/1998), inclusi nei piani di studio dalle università sulla base di norme regolamentari, si ricorda che ad essi sono assimilati le **borse lavoro e le borse post-dottorato di ricerca**.

Tanto premesso, per le richiamate tipologie contrattuali **del lavoro autonomo in forma coordinata e continuativa ed occasionale e dei tirocini di formazione e orientamento ed altre esperienze assimilate di cui ai punti 2) e 3)**, si fa presente che la **comunicazione dovrà avere ad oggetto** le principali vicende del rapporto ed in particolare:

- **instaurazione;**
- **eventuale proroga;**
- **cessazione.**

Esclusioni

Restano escluse, anche ai fini degli obblighi di comunicazione di cui alla presente circolare, le stesse ipotesi già estromesse nella più volte citata circolare dell'8.06.2007 ed in particolare per quanto riguarda le prestazioni lavorative di tipo subordinato sub 1) quelle categorie del pubblico impiego per le quali il rapporto di lavoro non ha natura contrattuale ma è regolato dalla legge (professori e ricercatori universitari), ai sensi dell'art. 3 del DLgs. 165/2001.

Per quanto riguarda il punto 2) lavoro autonomo in forma coordinata e continuativa sono escluse le comunicazioni relative a quei rapporti che, pur rientrando astrattamente nell'area della parasubordinazione, non presentano rischi di abuso o elusione della norma ed in particolare: attività rientranti nell'esercizio di una professione intellettuale per le quali è necessaria l'iscrizione in appositi albi professionali, partecipazioni a collegi e commissioni, tutte le forme di lavoro autonomo reso ai sensi dell'art. 2222 cod. civ., sia in forma professionale che occasionale – ai sensi dell'art. 67 lett. l) del DPR n. 917/86 (TUIR), intendendosi come occasionali quelle svolte con lavoro prevalentemente proprio senza vincolo di subordinazione e senza alcun coordinamento con il committente.

Strutture Preposte

Per quanto riguarda gli adempimenti connessi agli obblighi relativi alla trasmissione telematica previsti dalla presente circolare secondo le indicazioni del Decreto Interministeriale del 30.10.2007 ad integrazione di quelli già previsti dalla normativa preesistente, si conferma che le strutture preposte restano quelle già individuate nella circolare più volte richiamata dell'8.06.2007.

In particolare per le **prestazioni lavorative di tipo subordinato di cui al punto 1)** gli **adempimenti previsti continueranno ad essere assolti dalla Ripartizione Il Personale**.

Per quanto riguarda le comunicazioni relative al **lavoro autonomo in forma coordinata e continuativa ed occasionale e ai tirocini di formazione e orientamento ed altre esperienze assimilate di cui ai punti 2) e 3)**, assoggettate agli obblighi della presente



circolare, **le stesse dovranno essere assolte dai Centri di Responsabilità Amministrativa di cui all'art. 2, comma 7, lett. a), b), c), d), e), f) del Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità in vigore presso l'Università o dagli Uffici e strutture organizzative ad essi afferenti, che provvedono direttamente alla stesura dei contratti.**

Si vuole richiamare in particolare l'attenzione delle Facoltà sulle docenze a contratto per le quali le Facoltà medesime, sia quelle che sono già operative in base al decentramento delle procedure per il conferimento delle attività didattiche, sia quelle che ancora non lo sono, dovranno provvedere ad effettuare direttamente le comunicazioni, stante la primaria esigenza per l'Università nel suo complesso di rispettare i termini legali delle comunicazioni. Resta fermo che, come già assicurato in Senato Accademico, saranno ottimizzate in corso d'anno le procedure relative al decentramento che in prima applicazione hanno registrato problemi di tempistica.

Termini e modalità operative della trasmissione

La novità più rilevante introdotta dal citato Decreto Interministeriale è costituita dalla **modalità di comunicazione che, a decorrere dal 1° marzo 2008, potrà avvenire solo ed esclusivamente per il tramite dei servizi informatici resi disponibili dai servizi competenti.**

Considerato che il riconoscimento degli utenti abilitati all'uso della procedura sopra descritta avviene in base al codice fiscale, l'Amministrazione ha provveduto a stipulare con la Provincia di Roma un'apposita convenzione a seguito della quale è stata rilasciato il LOGIN e la PASSWORD, unica per l'Università, consentendo alle strutture che stipulano direttamente i contratti, come sopra individuate, di effettuare le comunicazioni per via telematica al Centro per l'Impiego competente.

L'articolo 3, commi 1 e 2 del Decreto del 30.10.2007 dispone l'adozione di quattro moduli di comunicazione, rinviando a specifici allegati tecnici per la identificazione dei dati, dei sistemi di classificazione e del formato di trasmissione degli stessi.

In particolare il modello che riguarda le comunicazioni dell'Università è denominato **Unificato Lav**, tramite il quale i soggetti abilitati assolvono all'obbligo di comunicare l'instaurazione, trasformazione, la proroga e la cessazione di un qualsiasi rapporto di lavoro riconducibile ai tipi espressamente indicati dalla normativa, nonché ai tirocini e altre esperienze assimilate.

L'invio telematico dovrà essere effettuato compilando i moduli on line mediante la soluzione applicativa messa a disposizione dai servizi informatici presso cui l'utente è stato abilitato ad operare.

Per quanto attiene il momento dell'**instaurazione del rapporto di lavoro** resta confermato anche dal DM del 30.10.2007, che il termine di comunicazione scade **alle ore 24 del giorno antecedente a quello di effettiva instaurazione del rapporto di lavoro** e nulla rileva se trattasi di giorno festivo, intendendosi per inizio del rapporto di lavoro la data da cui decorre l'obbligo della prestazione lavorativa e l'obbligo della remunerazione.

Per quanto riguarda le **altre vicende del rapporto di lavoro** come specificate nel paragrafo relativo all'oggetto della comunicazione, **il termine è stabilito entro 5 giorni dall'evento.**



Le strutture che stipulano direttamente i contratti, come sopra individuate, dovranno utilizzare il PIN riservato e la relativa password assegnati all'Università.

Si riportano di seguito le modalità operative della procedura descritta:

Dal sito <http://saol.informaservizi.it/>

- Username: lasapienza
- Password: 1234567

Nulla è modificato per quanto riguarda la trasmissione dei dati relativi ai contratti di collaborazione coordinata alla Ripartizione II Personale – Settore I AA.GG, che provvede agli adempimenti relativi alla tenuta dei libri regolamentari ai sensi del Dgls. del 23 Febbraio 2000 n. 38, per conto di tutto l'Ateneo, secondo le modalità di cui alla circolare del Direttore Amministrativo n. 6976 del 12.02.2007.

Sanzioni

La mancata osservanza delle disposizioni in tema di comunicazioni obbligatorie comporta **l'applicazione al datore di lavoro, e quindi in capo al dirigente o al responsabile della struttura competente all'invio delle comunicazioni, così come sopra individuate**, delle sanzioni previste nell'art. 19 del D.gs. n. 276/2003.

Nello specifico si applica la **sanzione pecuniaria di importo variabile da € 100 a € 500, per ogni lavoratore interessato**, in caso di violazione degli obblighi di cui all'articolo 4-bis, commi 5 e 7 del D.Lgs. 21 aprile 2000, n. 181, nel testo attualmente vigente.

Si confida nella puntuale applicazione della presente in relazione alle rilevanti implicazioni di legge e alle connesse responsabilità derivanti dagli obblighi di comunicazione previsti dalla normativa vigente e disciplinati nella presente circolare.

Per ogni ulteriore informazione o chiarimento le SS.LL. potranno rivolgersi presso la Ripartizione II – Personale Settore IV alla Dott.ssa Giuliana De Martino Rosaroll tel. 06/49912186, fax 06/49912129, e. mail giuliana.demartino@uniroma1.it

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO